

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 322973)

LEGGE REGIONALE 17 maggio 2016, n. 14

Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "**

1. Alla lettera l) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: "*ai Direttori di Area, ai Direttori di Dipartimento e ai Direttori di sezione di Dipartimento ove nominati*" sono soppresse.

Art. 2**Inserimento dell'articolo 2 bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "**

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, è inserito il seguente:

*"Art. 2 bis**Intese tra la Giunta regionale e il Consiglio regionale.*

1. *La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possono raggiungere intese volte a regolare i rapporti in materia di personale."*

Art. 3**Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "**

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

"4. Le deliberazioni della Giunta regionale sono corredate dai visti e dai pareri di competenza dei Direttori e dei Dirigenti come disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 30, fermo l'obbligo della previsione del visto di legittimità e, qualora comportino spese, del visto di regolarità contabile rilasciato dal Direttore della competente struttura regionale."

Art. 4**Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le**

**attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1
"Statuto del Veneto" "**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. I dirigenti concorrono alla miglior utilizzazione e gestione delle risorse umane garantendo pari opportunità nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione diretta e indiretta ai sensi della normativa vigente.

3 ter. Gli incarichi di funzione dirigenziale delle strutture di cui all'articolo 9 e gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'articolo 20 sono conferiti tenendo conto del principio di pari opportunità."

Art. 5

**Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1
"Statuto del Veneto" "**

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

"3. La Segreteria della Giunta regionale può essere articolata nelle strutture di cui agli articoli 12 e 17. In tal caso il Segretario della Giunta regionale svolge, nei confronti delle sottoposte strutture, le funzioni di Direttore di Area."

Art. 6

**Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1
"Statuto del Veneto" "**

1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: *"Direzioni e delle altre"* sono soppresse.

2. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

"5. Ai responsabili delle Segreterie è attribuito per la durata dell'incarico assegnato il trattamento economico previsto per il Dirigente preposto alla direzione di una Unità Organizzativa di cui all'articolo 17. Il conferimento degli incarichi di cui al presente comma, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico, con riconoscimento dell'anzianità di servizio."

Art. 7

**Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1
"Statuto del Veneto" "**

1. La lettera b), del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituita dalla seguente:

"b) Aree: macro strutture articolate in Direzioni, Unità Organizzative ed eventuali Strutture temporanee e di progetto, corrispondenti a vaste materie di interesse nell'ambito delle politiche di intervento regionale, cui è preposto un Direttore;"

2. La lettera c), del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituita dalla seguente:

"c) Direzioni: strutture complesse, corrispondenti a materie omogenee di interesse nell'ambito delle politiche di intervento regionale, cui è preposto un Direttore;"

3. La lettera d), del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituita dalla seguente:

"d) Unità organizzative: strutture cui è preposto un Direttore;"

4. La lettera e), del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituita dalla seguente:

"e) Strutture temporanee e Strutture di progetto: strutture di durata limitata anche per la realizzazione di progetti, cui è preposto un Responsabile;".

5. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale individua con proprio provvedimento le Aree, le Direzioni, le Unità organizzative e le Strutture temporanee e le Strutture di progetto di cui al comma 2 e ne determina le relative competenze."

6. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: *"dei Dirigenti"* sono sostituite dalle parole: *"dei Responsabili come individuati al comma 2"* e dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c bis) maggiori responsabilità derivanti dal conferimento degli incarichi di cui al comma 5 bis, al comma 4 dell'articolo 10 e al comma 4 dell'articolo 24."

7. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, è aggiunto il seguente:

"5 bis. La Giunta regionale, anche ai sensi dell'articolo 24, può autorizzare ciascun Direttore di Area a delegare proprie funzioni ad altro Direttore, che assume la denominazione di Vicedirettore di Area. L'individuazione del Vicedirettore è effettuata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore di Area interessato."

Art. 8

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: *"Direttore generale"* sono sostituite dalle parole: *"coordinamento e verifica in ordine alla corretta attuazione degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale di cui all'articolo 2"*.

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: *"dei Direttori di Dipartimento, dei Dirigenti dell'Area della Programmazione,"* sono soppresse.

3. La lettera h) del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituita dalla seguente:

"h) assicura la corretta attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) nonché coordina le attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e);".

4. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, è sostituito dal seguente:

"4. La Segreteria generale della programmazione può essere articolata nelle strutture di cui agli articoli 12 e 17. In tal caso alla direzione operativa delle strutture e alla gestione del personale afferente alle medesime, provvede un Dirigente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 3."

Art. 9

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

1. L'articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

*"Art. 11
Aree.*

1. La Giunta regionale, con i provvedimenti di cui all'articolo 9, comma 3, determina il numero, le attribuzioni e le competenze delle Aree in base a criteri di omogeneità, economicità ed efficienza.

2. I Direttori di Area, ciascuno con riferimento alla propria Area di competenza:

- a) *collaborano nell'attività di formazione e definizione degli obiettivi e dei programmi e sono diretti e coordinati funzionalmente dal Segretario generale della programmazione;*
- b) *elaborano proposte per la formulazione di piani, programmi e progetti di legge, nonché analisi delle azioni volte alla semplificazione delle procedure, assicurando, per quanto di competenza, lo svolgimento delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi;*
- c) *verificano in ogni fase, anche intermedia, la realizzazione dei vari programmi fornendo alla Segreteria generale della programmazione le opportune indicazioni per garantire i risultati previsti e per individuare le risorse aggiuntive eventualmente necessarie;*
- d) *svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo della gestione delle strutture organizzative sottordinate, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale;*
- e) *definiscono, in conformità agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, gli obiettivi dei Direttori di Direzione afferenti all'Area e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali necessarie ai fini del loro raggiungimento;*
- f) *provvedono, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), all'organizzazione operativa delle strutture regionali;*
- g) *adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza, nonché quelli relativi alla irrogazione delle sanzioni amministrative che spettano alla Regione ai sensi della normativa vigente, ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate di loro competenza, secondo quanto previsto dai provvedimenti di organizzazione;*
- h) *appongono, sulle proposte di deliberazione dell'Area d'afferenza, il visto di competenza secondo quanto disposto dal Regolamento di cui all'articolo 30;*
- i) *partecipano al Comitato di cui all'articolo 16;*
- l) *propongono alla struttura competente di promuovere liti, di resistervi, di conciliare e di transigere;*
- m) *concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare fenomeni di corruzione e controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'Area cui sono preposti;*
- n) *forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;*
- o) *provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'Area cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;*
- p) *attribuiscono, sentiti i Direttori di Direzione e di Unità Organizzativa, i trattamenti economici accessori nell'ambito delle strutture regionali, secondo quanto stabilito nei contratti collettivi;*
- q) *effettuano la valutazione del personale direttamente dipendente e dei Direttori di Direzione afferenti all'Area;*
- r) *propongono al soggetto competente l'adozione delle misure conseguenti all'accertamento di responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare;*
- s) *adottano, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti disciplinari di propria competenza inerenti all'irrogazione di sanzioni amministrative e propongono quelle da irrogare di competenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari;*
- t) *provvedono nelle materie di competenza a stipulare i contratti;*
- u) *provvedono, in conformità agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) e supportano la Giunta regionale nell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e) rispetto agli*

enti, alle agenzie, alle aziende o agli altri organismi.

3. *Gli incarichi di Direttore di Area sono conferiti dalla Giunta regionale al personale dipendente o, con contratto a tempo determinato, a soggetti esterni secondo quanto previsto dall'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001."*

Art. 10

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

1. L'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

*"Art. 12
Direzioni.*

1. *Alle Direzioni sono preposti Direttori di Direzione che svolgono le funzioni di cui all'articolo 13 con compiti di coordinamento, direzione e controllo delle Unità Organizzative in esse incardinate ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale.*

2. *Ai fini del conferimento degli incarichi di Direttore di Direzione, si applica quanto previsto all'articolo 11, comma 3."*

Art. 11

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

1. L'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

*"Art. 13
Compiti dei Direttori di Direzione.*

1. *La Giunta regionale, con i provvedimenti di cui all'articolo 9, comma 3, determina il numero, le attribuzioni e le competenze delle Direzioni in base a criteri di omogeneità, economicità ed efficienza.*

2. *I Direttori di Direzione, con riferimento alla rispettiva competenza, nell'ambito dell'azione di coordinamento e di direzione dei Direttori di Area:*

- a) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore di Area d'afferenza;*
- b) assicurano lo svolgimento delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati, anche esercitando il controllo di gestione;*
- c) verificano in ogni fase, anche intermedia, la realizzazione dei vari programmi fornendo al Direttore di Area d'afferenza le opportune indicazioni per garantire i risultati previsti e per individuare le risorse aggiuntive eventualmente necessarie;*
- d) sono responsabili verso i Direttori di Area della realizzazione degli obiettivi generali ad essi conferiti e sono sovraordinati ai Direttori delle Unità Organizzative incardinate nella Direzione nei confronti dei quali svolgono funzioni di coordinamento e di controllo per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;*
- e) provvedono, in conformità agli indirizzi del Direttore dell'Area di afferenza, alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, coordinando la realizzazione dei risultati e promuovendo l'efficacia e l'efficienza delle strutture interne alla Direzione;*
- f) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza, nonché quelli relativi alla irrogazione delle sanzioni amministrative che spettano alla Regione ai sensi della normativa vigente ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate di loro competenza, secondo quanto previsto dai provvedimenti di organizzazione;*

- g) *svolgono, nei limiti di quanto previsto dai provvedimenti di organizzazione, le attività di cui alle lettere q), r) e s) del comma 2 dell'articolo 11, con riferimento agli ambiti di competenza;*
- h) *provvedono, nelle materie di competenza, a stipulare contratti;*
- i) *svolgono tutti gli altri compiti previsti dai provvedimenti di organizzazione ovvero quelli ad essi delegati dai Direttori di Area d'afferenza."*

Art. 12

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: *"e dei Direttori di Dipartimento non compresi in un'Area,"* sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

"2. Il Comitato è presieduto dal Segretario generale della programmazione che lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno. Ove ritenuto opportuno, in considerazione delle questioni da trattare, il Segretario generale della programmazione può convocare al Comitato i Direttori delle Direzioni, i Dirigenti della Regione e può invitare altri soggetti la cui audizione sia ritenuta di interesse."

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Il Segretario generale della programmazione con proprio atto disciplina il funzionamento del Comitato."

Art. 13

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

1. L'articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

*"Art. 17
Unità Organizzative.*

1. Le Unità Organizzative sono strutture organizzative stabili, preposte allo svolgimento di attività e compiti di carattere omogeneo.

2. Ai fini del conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa si applica quanto previsto all'articolo 11, comma 3."

Art. 14

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

1. La rubrica dell'articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituita dalla seguente: *"Compiti dei Direttori di Unità Organizzativa"*.

2. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: *"Dirigenti a cui è attribuita la funzione di responsabile di Settore"* sono sostituite dalle parole: *"Direttori di Unità Organizzativa"*.

3. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 dopo le parole: *"provvedimenti amministrativi"* sono inserite le parole: *"di propria competenza preventivamente individuati dal Direttore della struttura cui"*

afferiscono".

4. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: *"iniziative nei confronti del personale, comprese quelle, in caso di inidoneo rendimento o di esubero, per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità"* sono sostituite dalle parole: *"tutte le iniziative necessarie alla funzionalità della struttura"*.

5. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: *"di Dipartimento, o al Direttore di Sezione"* sono sostituite dalle parole: *"della struttura cui afferiscono"*.

6. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: *"su incarico del Direttore di Dipartimento, o del Direttore di Sezione"* sono sostituite dalle parole: *"nelle materie di competenza"*.

7. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è aggiunta la seguente:

"g bis) svolgono le ulteriori attività delegate dai Direttori ad essi sovraordinati."

Art. 15

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale può istituire strutture temporanee, per lo svolgimento di funzioni e compiti di durata limitata per un massimo di un anno, ovvero di progetto, per la gestione di specifici progetti previsti negli atti di programmazione strategica o gestionale della Regione, la cui durata è correlata alla realizzazione del progetto."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Per il conferimento degli incarichi di Responsabile di Struttura temporanea o di Struttura di progetto, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11 comma 3."

Art. 16

Inserimento dell'articolo 19 bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è inserito il seguente:

*"Art. 19 bis
Responsabile del procedimento."*

1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 241 del 1990, i Direttori e i Responsabili delle Strutture temporanee e delle Strutture di progetto, in relazione ai procedimenti di propria competenza, provvedono ad assegnare a sé o ad altro dipendente della propria struttura organizzativa, la responsabilità del procedimento, assumendo tale ruolo fino a che non sia effettuata l'assegnazione."

Art. 17

Modifiche all'articolo 20 alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. La Giunta regionale, nell'ambito delle Aree e delle Direzioni, può istituire posizioni di alta professionalità a cui i Direttori possono proporre personale della Regione Veneto con rapporto a tempo indeterminato di categoria D."

2 ter. Al personale incaricato ai sensi del comma 2 bis, i Direttori possono affidare compiti di elevato grado di autonomia gestionale, coordinamento di attività complesse e gestione di specifici ambiti organizzativi all'interno della struttura.

2 quater. L'incarico è affidato con contratto a tempo determinato con il trattamento economico previsto dal CCNL Comparto Funzioni locali.

2 quinquies. Agli incarichi di posizione organizzativa di cui al presente articolo si applica quanto previsto all'articolo 21 comma 2 quinquies."

Art. 18

Inserimento dell'articolo 20 bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

1. Dopo l'articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è inserito il seguente:

*"Art. 20 bis
Personale in distacco.*

1. La Regione può avvalersi di personale in distacco da altre amministrazioni nel caso di particolari esigenze organizzative e in carenza di specifiche professionalità non rinvenibili nell'ambito della amministrazione medesima. La Giunta regionale, con proprio provvedimento da adottarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, disciplina modalità e limiti massimi per il ricorso all'istituto del distacco. La disposizione si applica anche agli enti e società controllate dalla Regione del Veneto."

Art. 19

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: *"di Dipartimento e di Direttore di Sezione"* sono sostituite dalle parole: *"di Direzione, di Direttore di Unità Organizzativa e di Responsabile di Struttura temporanea o di Struttura di progetto"* e le parole: *"singolo Dirigente"* sono sostituite dalle parole: *"soggetto interessato"*.

2. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

"2. Gli incarichi di cui al comma 1, conferiti a persone esterne all'amministrazione della Regione e degli enti regionali, o a personale regionale in posizioni funzionali per l'accesso alla Dirigenza, non possono superare il limite del 10 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, o diverso limite stabilito dalla legge."

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. I Dirigenti del ruolo regionale, privi di incarico di Direttore o di Responsabile di Struttura temporanea o di Struttura di progetto svolgono, su richiesta della Giunta regionale, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento.

2 ter. Gli incarichi di funzione dirigenziale possono essere altresì conferiti a dipendenti in posizione di comando da altre pubbliche amministrazioni, in possesso della qualifica di Dirigente e di adeguata esperienza professionale per l'incarico da ricoprire.

2 quater. Al personale appartenente all'Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale in ambito regionale, che presti servizio presso strutture regionali in posizione di comando, è garantito il trattamento economico globale già in godimento qualora più favorevole.

2 quinquies. Nell'affidamento degli incarichi dirigenziali si applica il principio della mobilità, compatibilmente con la valorizzazione dell'esperienza e delle professionalità specifiche necessarie per l'esercizio delle funzioni istituzionali. Al fine di favorire la mobilità dei dirigenti e di ottemperare alle indicazioni relative alla prevenzione di fenomeni corruttivi, la permanenza massima per un dirigente nel medesimo ruolo e nella medesima struttura è, di norma, di cinque anni. In ragione

della professionalità necessaria per la salvaguardia del pubblico interesse, sono fatti salvi i casi, adeguatamente motivati con provvedimento di Giunta, di non immediata sostituibilità, per i quali l'amministrazione pone in essere le necessarie misure di supervisione e controllo."

Art. 20

Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

1. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: *"dei posti di funzione"* sono sostituite dalle parole: *"degli incarichi dirigenziali"* e le parole: *"dei Dirigenti"* sono sostituite dalle parole: *"dei soggetti"*.

Art. 21

Inserimento dell'articolo 23 bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

1. Dopo l'articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è inserito il seguente:

*"Art. 23 bis
Potere sostitutivo.*

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9 bis, della legge n. 241 del 1990 individua, tra i Direttori, i soggetti cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia rispetto all'adozione di atti o provvedimenti ovvero di mancato compimento di atti vincolati o indifferibili o per il caso di necessità di esercizio del potere di autotutela in via amministrativa. In caso di omessa individuazione o di impedimento del Direttore individuato, il potere sostitutivo è attribuito al Segretario generale della programmazione che lo esercita anche tramite la nomina di un commissario ad acta."

Art. 22

Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: *"indicato dalla Giunta regionale"* sono sostituite dalle parole: *"nominato dalla Giunta regionale su proposta del Segretario generale della programmazione."*

2. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

"2. Ove un Direttore di Area sia assente o temporaneamente impedito ad esercitare l'incarico, le relative funzioni sono svolte dal Vicedirettore di Area, ove nominato, o, in mancanza di nomina, da un Direttore di Direzione afferente all'Area incaricato dal Segretario generale della programmazione su proposta del Direttore di Area."

3. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

"3. Ove un Direttore di Direzione sia assente o temporaneamente impedito ad esercitare l'incarico, le relative funzioni sono svolte da un Direttore di Unità Organizzativa incaricato dal Direttore di Area, su proposta del Direttore di Direzione."

4. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

"4. Un Dirigente nominato dalla Giunta regionale sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Segretario della Giunta regionale, su proposta del medesimo."

5. Alla fine del comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 sono aggiunte le parole: *" su proposta del medesimo"*.

6. Al comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: "*di Dipartimento e dei Direttori di Sezione*" sono sostituite dalle parole: "*di Direzione e dei Direttori di Unità Organizzativa e dei Responsabili di Struttura temporanea o di Struttura di progetto*".

Art. 23

Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: "*di Sezione, ove istituiti, ovvero i Direttori di Dipartimento*" sono sostituite dalle parole: "*di Direzione e di Unità Organizzativa*" e le parole: "*Ove non sia previsto il coordinamento di Area, la relazione è trasmessa per il tramite del Segretario generale della programmazione.*" sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: "*da parte dell'organismo indipendente di valutazione, di cui all'articolo 28,*" sono sostituite dalle parole: "*ai sensi della vigente normativa*".

3. Al comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 dopo le parole: "*è contestata*" sono inserite le parole: "*, per conto della Giunta regionale,*".

Art. 24

Inserimento dell'articolo 27 bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

1. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è inserito il seguente:

"Art. 27 bis Istituti di partecipazione.

1. *La Regione, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti, favorisce la partecipazione dei lavoratori alla organizzazione del lavoro ed alle scelte in tema di valorizzazione e qualificazione del personale, in funzione dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi assegnati alle strutture organizzative, nonché ai fini del miglioramento organizzativo delle stesse e della qualità del lavoro.*

2. *La partecipazione viene favorita attraverso la effettuazione di incontri periodici che possono essere richiesti anche dai dipendenti della struttura interessata, allo scopo di esaminare programmi o progetti in tema di qualità del lavoro e dell'organizzazione proposti dai richiedenti.*

3. *Il Segretario Generale della programmazione convoca, di norma con cadenza annuale, un incontro dedicato alla organizzazione del lavoro cui possono partecipare i dipendenti e le organizzazioni sindacali rappresentative, al fine di esaminare l'organizzazione del lavoro, illustrare gli obiettivi dell'ente e formulare proposte per raggiungere gli stessi.*

4. *Sono fatti salvi gli istituti di partecipazione sindacale contemplati dalla disciplina contrattuale vigente, assicurando a RSU e OO.SS. gli strumenti necessari all'espletamento del loro mandato.*

Art. 25

Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

1. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, è sostituito dal seguente:

"1. È istituito l'Organismo indipendente di valutazione unico per la verifica dei risultati della gestione amministrativa per il personale della Giunta regionale, degli enti strumentali, delle agenzie e aziende della Regione."

2. Al comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, dopo le parole: "*del Presidente della Giunta regionale*" sono inserite le parole: "*d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, qualora il Consiglio regionale e la Giunta regionale intendano avvalersi del medesimo organismo per la valutazione del proprio personale*".

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è aggiunto il seguente:

"5 bis. Le organizzazioni sindacali rappresentative e le RSU vengono periodicamente convocate dall'organismo di cui al comma 1 in presenza dell'amministrazione regionale e del Comitato unico di garanzia, per verificare l'andamento della valutazione e i risultati della verifica sul benessere organizzativo."

Art. 26

Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

1. L'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

*"Art. 30
Regolamenti di attuazione.*

1. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, dello Statuto, uno o più regolamenti attuativi della presente legge."

Art. 27

Disposizioni transitorie.

1. In attesa dell'attivazione delle strutture organizzative previste dal comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificato dalla presente legge, sono confermate le strutture organizzative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ogni riferimento ai Dirigenti regionali e ai Direttori di Dipartimento o di Sezione, contenuto nelle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende sostituito con quello di Direttore di Area o di Direttore di Direzione secondo le specifiche competenze richiamate dalle singole leggi regionali.

3. Ogni riferimento ai Dirigenti di Servizio o di Settore, contenuto nelle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende sostituito con quello di Direttore di Unità Organizzativa.

4. In conseguenza di processi di riorganizzazione finalizzati all'incremento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi che comportino la riduzione stabile delle risorse, comunque denominate, finalizzate al finanziamento delle posizioni dirigenziali di cui alla presente legge, la Giunta regionale può, nei limiti e nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa vigente, valorizzarne i relativi risparmi nell'ambito delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale regionale.

Art. 28

Revisione degli assetti organizzativi della dirigenza della Giunta regionale.

1. Al fine di procedere al riordino ed alla revisione degli assetti organizzativi della dirigenza regionale, le strutture dirigenziali di cui agli articoli 11, 12, 17 e 19 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificati dalla presente legge, costituiscono strutture organizzative complesse ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per l'area separata della dirigenza. In conseguenza degli esiti del processo di riordino e revisione, anche in considerazione dell'attuazione della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali", la dotazione organica della dirigenza viene rideterminata con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e le strutture precedentemente assegnate a dirigenti di ruolo della Regione collocati in aspettativa in applicazione della medesima legge regionale sono affidate, fatti salvi i limiti percentuali per l'assunzione di personale esterno a tempo determinato, a personale regionale a tempo indeterminato appartenente al ruolo dirigenziale della Giunta regionale.

2. A seguito dell'attuazione del processo di riordino di cui al comma 1 si procede agli adempimenti previsti dall'articolo 26, comma 3, del CCNL per l'area separata della dirigenza del 23 dicembre 1999, fermo restando che la spesa complessiva per i dirigenti non potrà essere superiore a quella rilevabile al 31 dicembre 2015.

3. Sino alla conclusione del processo di riordino delle strutture dirigenziali di cui al comma 1, fatta salva la scadenza naturale dei singoli contratti individuali, gli incarichi dirigenziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati in capo ai direttori delle strutture dirigenziali di cui al comma 1 in quanto i servizi, le funzioni, le attività, le competenze e le responsabilità corrispondenti rimangono affidate a soggetti collocati in aspettativa, mediante contratto individuale a tempo determinato e con le modalità previste dalla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e dal previgente articolo 27, comma 5, del CCNL per l'area separata della dirigenza del 23 dicembre 1999.

Art. 29 **Abrogazioni.**

1. Il comma 1, dell'articolo 28 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione", è abrogato.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54:

- a) il comma 5 dell'articolo 3;
- b) la lettera f) del comma 2, dell'articolo 9;
- c) la lettera g) del comma 3, dell'articolo 10;
- d) gli articoli 14 e 15;
- e) la lettera d) del comma 1, dell'articolo 18;
- f) la lettera c) del comma 1, dell'articolo 22;
- g) i commi 6 e 7 dell'articolo 23;
- h) il comma 8 dell'articolo 31.

Art. 30 **Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 31 **Dichiarazione d'urgenza.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 17 maggio 2016

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

Art. 2 - Inserimento dell'articolo 2 bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

Art. 4 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

Art. 5 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

Art. 6 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

Art. 7 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

Art. 8 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

Art. 9 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

Art. 10 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

Art. 11 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

Art. 12 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

Art. 13 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

Art. 14 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

Art. 15 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

Art. 16 - Inserimento dell'articolo 19 bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

Art. 17 - Modifiche all'articolo 20 alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

Art. 18 - Inserimento dell'articolo 20 bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

Art. 19 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

Art. 20 - Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

Art. 21 - Inserimento dell'articolo 23 bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

Art. 22 - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

Art. 23 - Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

Art. 24 - Inserimento dell'articolo 27 bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

Art. 25 - Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

Art. 26 - Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" "

Art. 27 - Disposizioni transitorie

Art. 28 - Revisione degli assetti organizzativi della dirigenza della Giunta regionale

Art. 29 - Abrogazioni

Art. 30 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 31 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 17 maggio 2016, n. 14

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 15 aprile 2016, n. 3/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 19 aprile 2016, dove ha acquisito il n. 137 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 27 aprile 2016;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Alessandro Montagnoli, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Stefano Fracasso, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 10 maggio 2016, n. 14.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Alessandro MONTAGNOLI, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
in avvio di legislatura è emersa l'esigenza di rivedere l'impianto normativo delle legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54 allo scopo principale di snellire e razionalizzare le figure dirigenziali che “governano” la struttura organizzativa della Giunta regionale.

Si evidenziano di seguito le novità di maggior rilievo.

L'articolo 9 va a ridisegnare la nuova struttura organizzativa che si compone di Aree, Direzioni e Unità Organizzative.

A livello dirigenziale rimane la teorica configurazione di possibili strutture temporanee e strutture di progetto, per periodi di tempo limitati e quale eventualità residuale e circoscritta.

A parte l'articolo 10 che va a precisare alcune caratteristiche della Segreteria Generale della Programmazione, l'articolo 11 va ad elencare compiti e funzioni dei Direttori di Area, che diventano la figura centrale della nuova organizzazione per il ruolo che svolgerà nella governance dell'ambito di competenza, ivi compreso l'aspetto degli enti strumentali e delle società partecipate.

Viene nell'occasione aggiornata, in conformità alla normativa statale, la percentuale di posti ricopribili dall'esterno (10% della dotazione) e viene prevista la possibilità di nominare eventuali Vice Direttori scelti fra i Direttori.

Per il resto vengono confermati gli istituti prevalenti.

La Prima commissione nella seduta n. 42 del 27 aprile 2016 ha approvato il provvedimento a maggioranza con il voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia, Siamo Veneto, Area Popolare Veneto, il voto di astensione dei rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Alessandra Moretti Presidente, Lista Tosi per il Veneto, Il Veneto del Fare-Lista Tosi e il Movimento Cinque Stelle.”.

Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Stefano FRACASSO, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

non aggiungo tante cose a quelle già dette dal Collega relatore di maggioranza.

Noi in Commissione abbiamo espresso un voto di astensione per riservarci poi la possibilità di integrare, con pochi emendamenti puntuali, questioni come ad esempio quella sulle pari opportunità, che il Collega ha già comunque richiamato.

Nella sostanza condividiamo l'impostazione di questa revisione della legge regionale 54/2012, perché ci sembra andare in quella direzione di efficienza e di linearità, soprattutto tra competenze politiche e competenze gestionali, che dovrebbe ispirare la buona amministrazione a tutti i livelli.

È presente inoltre un'indicazione a rendere più asciutta l'articolazione dell'organigramma attuale istituendo tre livelli, sei Aree, Direzione e Unità organizzative. Leggiamo un rafforzamento della competenza programmatica in capo alla Segreteria della programmazione, dal momento che viene strutturato il Comitato a cui possono partecipare anche i sei direttori di Area. La programmazione a nostro avviso negli ultimi anni è sempre stata un punto debole di questa Regione, tant'è vero che arriviamo alle proposte degli atti programmatici in Consiglio con un notevole ritardo, spesso correndo. Apprezziamo inoltre come si vada configurando una più chiara distinzione tra quello che è il potere di indirizzo che spetta alla Giunta e quello che è il potere di attuazione che spetta ai dirigenti.

Ci sono anche delle considerazioni che vanno fatte nei confronti dei lavori del Consiglio perché, delle sei Aree che sono state elencate dal collega Montagnoli, cinque corrispondono esattamente alle Commissioni consiliari: l'Area dello Sviluppo economico, che peraltro racchiude le competenze del settore primario secondario e terziario e fa oggi riferimento nei lavori del Consiglio alla Terza Commissione; l'Area della Sanità e Sociale fa pienamente riferimento ai lavori della Quinta Commissione; l'Area della Tutela e dello Sviluppo territorio fa riferimento alla Seconda Commissione; l'Area delle Risorse, del Patrimonio e della Programmazione fa riferimento alla Prima Commissione.

Rimane però scoperta l'Area del Capitale umano e della Cultura. Riteniamo che, alla luce di queste modifiche alla LR 54/2012, debba essere affrontato il tema della creazione di una ulteriore commissione in Consiglio che sia in linea con l'Area del Capitale umano e della Cultura oggi ricompresa nella Terza Commissione dove, data la numerosità delle materie e delle competenze che le sono assegnate, si fa fatica a portare avanti il lavoro che così si accumula, ritardando l'iter numerosi provvedimenti.

La necessità pertanto non è solo quella di mettere in più efficace ed efficiente relazione l'attività della Giunta con l'attività delle strutture di Giunta, ma anzitutto quella di mettere in relazione i Consiglieri con le attività delle strutture di Giunta.

Spesso nel nostro lavoro abbiamo necessità di acquisire informazioni rispetto alle materie di cui ci occupiamo e l'interlocuzione dovrebbe essere il più diretta ed immediata possibile: un consigliere componente, ad esempio, della Prima Commissione, sapendo chi è il dirigente di riferimento di Area e quali sono le Direzioni che seguono il provvedimento, può interloquire direttamente e in maniera più snella con le strutture di Giunta. Ci aspettiamo che nell'adozione dei Regolamenti sia specificato anche questo perché è utile al lavoro del Consiglio, ma anche della Giunta, avere una definizione dell'interlocuzione.

Uno dei temi sui quali insistiamo e sul quale ci sono già diversi emendamenti è quello del rispetto della parità di genere, in osservanza dei vincoli di legge, nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali.

Per quanto riguarda la rotazione dei dirigenti, è necessario anche qui un po' di buon senso perché la rotazione è sì un principio che aiuta a non "incrostare" rapporti, purché sia esercitata tenuto conto delle competenze e delle professionalità acquisite. Poi, anticipando ancora un emendamento che abbiamo depositato, laddove si dice giustamente che sarà la Giunta ad individuare con proprio provvedimento le Aree, le Direzioni, le Unità organizzative e le strutture temporanee, noi chiediamo che ai fini conoscitivi ci sia un parere della Commissione. Ai fini conoscitivi perché riconosciamo l'autonomia della Giunta nei limiti della legge ma, dato che questo provvedimento è frutto di un confronto e da esso ci attendiamo una certa riduzione del numero dei dirigenti anche in termini di razionalizzazione della spesa, il fatto che ci sia un passaggio in Commissione in tempi certi darebbe la possibilità al Consiglio di verificare che questi indirizzi vengano effettivamente seguiti."

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 54/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 2 - Attività di governo.

1. La Giunta regionale, nell'ambito dell'indirizzo politico e amministrativo determinato dal Consiglio regionale, ai sensi degli articoli 11, 33 e 54 dello Statuto definisce e realizza gli obiettivi e i programmi di governo e di amministrazione e verifica il conseguimento dei risultati della gestione amministrativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, alla Giunta regionale compete:

- a) la definizione di obiettivi, piani, programmi, progetti, standard e priorità, nonché la quantificazione delle risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità;
- b) l'organizzazione e il funzionamento delle strutture della Giunta regionale, ivi compresa l'assegnazione e la distribuzione delle risorse finanziarie, nonché il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture regionali;
- c) l'adozione degli atti di indirizzo per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle strutture della Giunta regionale, nonché degli enti, agenzie, aziende o altri organismi;
- d) l'adozione degli atti di indirizzo e delle disposizioni operative per la formazione, redazione e adozione degli atti amministrativi;
- e) le funzioni di vigilanza e controllo sulle strutture della Giunta regionale, nonché sugli enti, agenzie, aziende o altri organismi;
- f) la definizione dei criteri per l'assegnazione a terzi di risorse e di altri vantaggi economici di qualunque genere e per il rilascio di autorizzazioni, concessioni od altri analoghi provvedimenti;
- g) l'autorizzazione all'indizione, da parte delle strutture competenti, delle procedure di evidenza pubblica, con particolare riferimento alla scelta del contraente, al criterio di selezione delle offerte ed agli elementi essenziali del contratto;
- h) la definizione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;
- i) il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all'amministrazione regionale;
- l) la determinazione degli elementi essenziali del contratto, del trattamento economico, delle clausole di risoluzione anticipata e delle cause di incompatibilità in ragione dell'esclusività dell'incarico prestato, relativamente al Segretario generale della programmazione, al Segretario della Giunta regionale, al Direttore della Presidenza[, ai Direttori di Area, ai Direttori di Dipartimento e ai Direttori di Sezione di Dipartimento ove nominati]. Il trattamento economico è concordato tra le parti assumendo come limite massimo quello previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica;
- m) l'autorizzazione al Presidente della Giunta regionale a rappresentare in giudizio l'amministrazione nei processi e nei giudizi a

tutela degli interessi regionali;

- n) la promozione della cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità, assumendo i conseguenti provvedimenti attuativi in recepimento dei principi contenuti nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
 - o) ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti.
3. Nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dall'ordinamento, il Presidente della Giunta regionale promuove e coordina l'attività dei membri della Giunta regionale in ordine agli atti che riguardano l'azione di governo e, in particolare, agli affari loro affidati in via temporanea o permanente."

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 54/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - Funzionamento degli organi di governo.

1. La Giunta regionale esercita collegialmente le sue funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, dello Statuto, può attribuire, per affari determinati, incarichi temporanei a singoli membri della Giunta e può altresì affidare a uno o più componenti della Giunta compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini.

2. I membri incaricati ai sensi del comma 1, nell'ambito delle funzioni permanentemente loro attribuite, e in base ai principi e criteri stabiliti e determinati dalla Giunta regionale:

- a) esprimono, nei rapporti col Consiglio e le Commissioni consiliari, gli indirizzi politici e amministrativi definiti dalla Giunta;
- b) partecipano in rappresentanza e su designazione della Giunta a organismi, collegi, gruppi di lavoro esterni alla Regione;
- c) propongono alla Giunta gli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e su di essa esercitano i relativi poteri di vigilanza, controllo e verifica anche mediante richieste di informazioni;
- d) sottoscrivono, in rappresentanza e per delega del Presidente della Giunta regionale, tutti gli atti necessari per lo svolgimento dei compiti loro affidati;
- e) assumono e promuovono ogni più efficace iniziativa per l'esercizio delle loro competenze nelle materie loro affidate, concorrendo in particolare alla formazione delle relative deliberazioni della Giunta;
- f) informano periodicamente la Giunta circa lo svolgimento della loro attività.

3. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 51, comma 7, dello Statuto, in qualsiasi momento può revocare gli incarichi di cui al comma 1, provvedendo ad eventuali sostituzioni ovvero procedendo a una loro diversa assegnazione.

4. *Le deliberazioni della Giunta regionale sono corredate dai visti e dai pareri di competenza dei Direttori e dei Dirigenti come disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 30, fermo l'obbligo della previsione del visto di legittimità e, qualora comportino spese, del visto di regolarità contabile rilasciato dal Direttore della competente struttura regionale.*

5. Qualora la Giunta regionale abbia previsto l'istituzione di Sezioni, le deliberazioni della Giunta regionale sono corredate dal visto di regolarità amministrativa del Direttore di Area, ove nominato, e del Direttore di dipartimento, dal visto di legittimità del Direttore di Sezione, dal parere di regolarità tecnico-amministrativa del competente Dirigente di settore e, qualora comportino spese, dal visto di regolarità contabile della competente struttura."

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 54/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 5 - Criteri di organizzazione.

1. L'azione della Giunta regionale è ispirata ai principi di imparzialità, di efficacia e di economicità; essa è diretta al miglioramento dei processi e dei servizi offerti anche attraverso la crescita professionale e la responsabilizzazione dei propri dipendenti. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi di responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici.

2. Il sistema organizzativo è ordinato secondo i seguenti criteri:

- a) articolazione delle strutture per funzioni omogenee o interdipendenti rispetto ad un risultato, distinguendo funzioni finali e funzioni strumentali;
- b) integrazione e coordinamento tra l'attività delle diverse strutture e posizioni;
- c) collegamento delle attività delle strutture attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- d) trasparenza attraverso l'utilizzazione delle nuove tecnologie e degli uffici per le relazioni con il pubblico;
- e) attribuzione ad un'unica struttura della responsabilità complessiva dell'attuazione della legge n. 241 del 1990;
- f) certezza e trasparenza della durata dei procedimenti amministrativi mediante individuazione del relativo termine di conclusione, nonché speditezza e semplificazione dell'azione amministrativa;
- g) razionalizzazione della distribuzione delle competenze ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;
- h) armonizzazione degli orari di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi della Unione europea, nonché con quelli del lavoro privato;
- i) responsabilità e collaborazione del personale per il risultato dell'attività lavorativa;
- l) flessibilità nella organizzazione delle strutture e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione

professionale e di mobilità del personale all'interno della Regione nonché tra la stessa Regione, gli enti, agenzie, aziende o altri organismi regionali e gli enti locali, nel rispetto dei principi del rapporto di pubblico impiego. La mobilità tra il Consiglio regionale e la Giunta regionale è disciplinata da intese tra l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale stessa;

- m) promozione all'accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di alta formazione in primarie istituzioni educative nazionali e internazionali;
- n) attuazione della crescita professionale e dell'ulteriore sviluppo di competenze dei dipendenti anche attraverso periodi di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali;
- o) conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del personale per mezzo di interventi specifici legati alla flessibilità e alla diffusione di idonei strumenti quali lavoro a tempo parziale, lavoro ripartito, congedi parentali;
- p) incentivazione di posizioni di telelavoro, compatibilmente con il contesto organizzativo.

3. La Giunta regionale, nell'organizzazione e nella gestione del personale, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nello sviluppo delle carriere e nella sicurezza sul lavoro, garantisce pari opportunità di genere e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, favorendo una presenza equilibrata nelle attività e nelle posizioni apicali.

3 bis. I dirigenti concorrono alla miglior utilizzazione e gestione delle risorse umane garantendo pari opportunità nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione diretta e indiretta ai sensi della normativa vigente.

3 ter. Gli incarichi di funzione dirigenziale delle strutture di cui all'articolo 9 e gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'articolo 20 sono conferiti tenendo conto del principio di pari opportunità."

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 54/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 7 - Segreteria della Giunta regionale e Direzione della Presidenza.

1. L'incarico di Segretario della Giunta regionale è conferito dalla Giunta, entro sessanta giorni dall'insediamento, su proposta del Presidente della Giunta regionale, al personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale oppure a persona assunta dall'esterno in possesso di adeguata e documentata preparazione per lo svolgimento dell'attività a livello dirigenziale presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, regioni o Stato; l'incarico è affidato con contratto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.

2. L'incarico di Direttore della Presidenza è conferito dal Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale, a personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale oppure a persona assunta dall'esterno in possesso di adeguata e documentata preparazione per lo svolgimento dell'attività a livello dirigenziale presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, regioni o Stato; l'incarico è affidato con contratto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.

3. *La Segreteria della Giunta regionale può essere articolata nelle strutture di cui agli articoli 12 e 17. In tal caso il Segretario della Giunta regionale svolge, nei confronti delle sottoposte strutture, le funzioni di Direttore di Area.*

4. Agli incarichi di Segretario della Giunta regionale e di Direttore della Presidenza si applicano le disposizioni in materia di trasparenza degli incarichi di cui all'articolo 22, comma 1, e il relativo trattamento economico è assimilato al trattamento economico del Direttore di Area."

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 54/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 8 - Segreterie dei componenti della Giunta regionale.

1. Il Presidente della Giunta regionale, il Vicepresidente, i componenti della Giunta regionale e la Direzione del Presidente della Giunta regionale, per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria, si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate Segreterie.

2. Per ogni legislatura, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui al comma 1. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura con la corrispondente deliberazione.

3. Alle Segreterie, esclusa quella della Direzione del Presidente della Giunta regionale, compete esclusivamente l'espletamento delle attività conseguenti alle funzioni attribuite al Presidente, al Vicepresidente e ai componenti della Giunta non riconducibili nell'ambito di competenze delle [Direzioni e delle altre] strutture organizzative della Giunta regionale.

4. Le Segreterie di cui al comma 1, cui è preposto un responsabile, si avvalgono, per le qualifiche spettanti alle stesse, di personale dipendente o proveniente in mobilità da altri enti ovvero, nei limiti massimi del cinquanta per cento dell'organico previsto, arrotondato all'unità, assunto con contratto a tempo determinato, con provvedimento della Giunta regionale su proposta rispettivamente del Presidente, del Vicepresidente o degli altri componenti della Giunta. Con riferimento alla Direzione del Presidente della Giunta regionale, il personale a tempo determinato è assunto con provvedimento della Giunta regionale su proposta del Presidente.

5. *Ai responsabili delle Segreterie è attribuito per la durata dell'incarico assegnato il trattamento economico previsto per il Dirigente preposto alla direzione di una Unità Organizzativa di cui all'articolo 17. Il conferimento degli incarichi di cui al presente comma, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.*

6. L'intero trattamento economico fondamentale dirigenziale corrisposto, ove previsto, a seguito del conferimento degli incarichi di cui al presente articolo, concorre, con applicazione della media ponderata delle retribuzioni ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge 28 febbraio 1981, n. 38 "Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1981, n. 153, alla determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

7. Il rapporto di lavoro delle unità assunte con contratto a tempo determinato viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la Segreteria, del contratto individuale, sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Il contratto individuale stabilisce altresì che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e cessa, in ogni caso, con la cessazione dell'incarico dell'amministratore che ne ha proposto l'assunzione."

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 54/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 9 - Struttura organizzativa della Giunta regionale.

1. Il personale, in attuazione dello Statuto e nel rispetto dei principi fondamentali disposti dal decreto legislativo n. 165 del 2001, è distinto nei due ruoli organici del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

2. La struttura organizzativa della Giunta regionale si articola in:

- a) Segreteria generale della programmazione;
 - b) *Aree: macro strutture articolate in Direzioni, Unità Organizzative ed eventuali Strutture temporanee e di progetto, corrispondenti a vaste materie di interesse nell'ambito delle politiche di intervento regionale, cui è preposto un Direttore;*
 - c) *Direzioni: strutture complesse, corrispondenti a materie omogenee di interesse nell'ambito delle politiche di intervento regionale, cui è preposto un Direttore;*
 - d) *Unità organizzative: strutture cui è preposto un Direttore;*
 - e) *Strutture temporanee e Strutture di progetto: strutture di durata limitata anche per la realizzazione di progetti, cui è preposto un Responsabile;*
 - f) Strutture temporanee e strutture di progetto: unità organizzative di durata limitata o per la realizzazione di progetti;
 - g) Posizioni Organizzative: posizioni di lavoro con assunzione di specifica responsabilità.
3. *La Giunta regionale individua con proprio provvedimento le Aree, le Direzioni, le Unità organizzative e le Strutture temporanee e le Strutture di progetto di cui al comma 2 e ne determina le relative competenze.*

4. Con provvedimento della Giunta regionale, ai fini del trattamento economico, le posizioni dei Direttori e dei Responsabili come individuati al comma 2 possono essere graduate in funzione dei seguenti parametri di riferimento:

- a) complessità organizzativa e gestionale della struttura;
 - b) dimensione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a disposizione;
 - c) dimensione e rilevanza istituzionale dei referenti e dei destinatari, interni ed esterni, dell'attività della struttura;
- c bis) maggiori responsabilità derivanti dal conferimento degli incarichi di cui al comma 5 bis, al comma 4 dell'articolo 10 e al comma 4 dell'articolo 24.*

5. La graduazione delle posizioni di cui al comma 4 è aggiornata ogni qual volta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità, il grado di autonomia, nonché la distribuzione delle responsabilità e l'assegnazione delle risorse.

5 bis. La Giunta regionale, anche ai sensi dell'articolo 24, può autorizzare ciascun Direttore di Area a delegare proprie funzioni ad altro Direttore, che assume la denominazione di Vicedirettore di Area. L'individuazione del Vicedirettore è effettuata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore di Area interessato."

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 54/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 10 - Segreteria generale della programmazione.

1. Il responsabile della Segreteria generale della programmazione è nominato dalla Giunta regionale con funzioni di *coordinamento e verifica in ordine alla corretta attuazione degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale di cui all'articolo 2*; l'incarico può essere conferito anche ad esperti e professionisti estranei all'amministrazione regionale, con rapporto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.

2. Il Segretario generale della programmazione coordina l'attività dei Direttori di Area, [dei Direttori di Dipartimento, dei Dirigenti dell'Area della Programmazione,] supporta l'azione amministrativa della Giunta regionale, cura i rapporti amministrativi e organizzativi con il Consiglio regionale, con gli organi e gli organismi dello Stato e con altri enti a carattere nazionale e internazionale.

3. In particolare il Segretario generale della programmazione:

- a) svolge attività di supporto all'azione della Giunta regionale per la formulazione dei piani, dei programmi e dei progetti di legge. A tal fine elabora proposte e assicura il coordinamento di quelle elaborate dalle strutture regionali;
- b) assicura la realizzazione dei piani, dei programmi e dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi generali fissati dalla Giunta;

- c) predisporre la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma di governo, assicurando il quadro informativo sullo stato di attuazione dello stesso;
 - d) predisporre gli elementi necessari per la impostazione e la risoluzione delle questioni interessanti la competenza di più aree di intervento, assicurando unità di indirizzo;
 - e) presiede il Comitato dei Direttori previsto all'articolo 16;
 - f) può essere invitato alle sedute della Giunta regionale per esprimere eventuali pareri consultivi;
 - g) può avocare in via d'urgenza, con motivato provvedimento, atti o provvedimenti amministrativi di competenza degli altri Direttori e Dirigenti ai fini del coordinamento o dell'eventuale esercizio del potere di autotutela in via amministrativa; l'avocazione è disposta anche in ipotesi di persistente inerzia dei Direttori e dei Dirigenti o nel caso di mancato compimento di atti vincolati o indifferibili;
 - h) *assicura la corretta attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) nonché coordina le attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e);*
 - i) svolge ogni altra funzione attribuitagli da leggi e regolamenti regionali.
4. *La Segreteria generale della programmazione può essere articolata nelle strutture di cui agli articoli 12 e 17. In tal caso alla direzione operativa delle strutture e alla gestione del personale afferente alle medesime, provvede un Dirigente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 3.*
5. Al Segretario generale della programmazione si applicano le disposizioni in materia di trasparenza degli incarichi di cui all'articolo 22, comma 1. Con il regolamento attuativo di cui all'articolo 30 sono disciplinati gli ulteriori compiti e poteri del Segretario generale della programmazione.”.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 54/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 16 - Comitato dei Direttori.

1. È istituito il Comitato dei Direttori di Area [e dei Direttori di Dipartimento non compresi in un'Area,] allo scopo di assicurare lo sviluppo armonico ed omogeneo delle azioni programmate per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale, con funzioni di raccordo e coordinamento tra direzione politica e direzione amministrativa.

2. *Il Comitato è presieduto dal Segretario generale della programmazione che lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno. Ove ritenuto opportuno, in considerazione delle questioni da trattare, il Segretario generale della programmazione può convocare al Comitato i Direttori delle Direzioni, i Dirigenti della Regione e può invitare altri soggetti la cui audizione sia ritenuta di interesse.*

2 bis. Il Segretario generale della programmazione con proprio atto disciplina il funzionamento del Comitato.”.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 54/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 18 – *Compiti dei Direttori di Unità Organizzativa.*

1. *I Direttori di Unità Organizzativa svolgono le seguenti funzioni:*

- a) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi *di propria competenza preventivamente individuati dal Direttore della struttura cui afferiscono* e svolgono l'attività comunque necessaria al raggiungimento dei risultati di gestione per la struttura di competenza;
- b) provvedono all'organizzazione della struttura di competenza coordinandone i programmi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
- c) verificano periodicamente la distribuzione del lavoro e della produttività della struttura e dei singoli dipendenti assegnati e *tutte le iniziative necessarie alla funzionalità della struttura;*
- d) individuano i responsabili del procedimento di cui alla legge n. 241 del 1990 che fanno capo alla struttura, assumendo tale ruolo in mancanza di individuazione e verificano, anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri istituti previsti dalla legge;
- e) esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e provvedimenti di competenza;
- f) formulano proposte al Direttore *della struttura cui afferiscono*, in ordine anche alla adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici;
- g) provvedono, *nelle materie di competenza*, a stipulare contratti;
- g bis) *svolgono le ulteriori attività delegate dai Direttori ad essi sovraordinati.”.*

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 54/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 19 - *Strutture temporanee e di progetto.*

1. *La Giunta regionale può istituire strutture temporanee, per lo svolgimento di funzioni e compiti di durata limitata per un massimo di un anno, ovvero di progetto, per la gestione di specifici progetti previsti negli atti di programmazione strategica o gestionale della Regione, la cui durata è correlata alla realizzazione del progetto.*

2. I provvedimenti di organizzazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), disciplinano i criteri e le modalità di istituzione delle strutture temporanee e di progetto. I singoli provvedimenti di istituzione individuano gli obiettivi da perseguire, il responsabile, le risorse ed i tempi occorrenti.

2 bis. Per il conferimento degli incarichi di Responsabile di Struttura temporanea o di Struttura di progetto, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11 comma 3."

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 54/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 20 - Posizioni organizzative.

1. La Giunta regionale istituisce Posizioni Organizzative di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

- a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea o di scuole universitarie o alla iscrizione ad albi professionali;
- c) lo svolgimento di attività di staff o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

2. Le posizioni di lavoro di cui al comma 1 sono suddivise in fasce e possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti appartenenti alla categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in base alla disciplina prevista dall'articolo 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle Regioni - Autonomie Locali.

2 bis. La Giunta regionale, nell'ambito delle Aree e delle Direzioni, può istituire posizioni di alta professionalità a cui i Direttori possono proporre personale della Regione Veneto con rapporto a tempo indeterminato di categoria D.

2 ter. Al personale incaricato ai sensi del comma 2 bis, i Direttori possono affidare compiti di elevato grado di autonomia gestionale, coordinamento di attività complesse e gestione di specifici ambiti organizzativi all'interno della struttura.

2 quater. L'incarico è affidato con contratto a tempo determinato con il trattamento economico previsto dal CCNL Comparto Funzioni locali.

2 quinquies. Agli incarichi di posizione organizzativa di cui al presente articolo si applica quanto previsto all'articolo 21 comma 2 quinquies."

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'art. 21 della legge regionale n. 54/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 21 - Disposizioni sul conferimento degli incarichi dirigenziali.

1. Ai fini del conferimento degli incarichi di Direttore di Area, di Direttore di Direzione, di Direttore di Unità Organizzativa e di Responsabile di Struttura temporanea o di Struttura di progetto si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del soggetto interessato, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, anche all'estero, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

2. Gli incarichi di cui al comma 1, conferiti a persone esterne all'amministrazione della Regione e degli enti regionali, o a personale regionale in posizioni funzionali per l'accesso alla Dirigenza, non possono superare il limite del 10 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, o diverso limite stabilito dalla legge.

2 bis. I Dirigenti del ruolo regionale, privi di incarico di Direttore o di Responsabile di Struttura temporanea o di Struttura di progetto svolgono, su richiesta della Giunta regionale, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento.

2 ter. Gli incarichi di funzione dirigenziale possono essere altresì conferiti a dipendenti in posizione di comando da altre pubbliche amministrazioni, in possesso della qualifica di Dirigente e di adeguata esperienza professionale per l'incarico da ricoprire.

2 quater. Al personale appartenente all'Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale in ambito regionale, che presta servizio presso strutture regionali in posizione di comando, è garantito il trattamento economico globale già in godimento qualora più favorevole.

2 quinquies. Nell'affidamento degli incarichi dirigenziali si applica il principio della mobilità, compatibilmente con la valorizzazione dell'esperienza e delle professionalità specifiche necessarie per l'esercizio delle funzioni istituzionali. Al fine di favorire la mobilità dei dirigenti e di ottemperare alle indicazioni relative alla prevenzione di fenomeni corruttivi, la permanenza massima per un dirigente nel medesimo ruolo e nella medesima struttura è, di norma, di cinque anni. In ragione della professionalità necessaria per la salvaguardia del pubblico interesse, sono fatti salvi i casi, adeguatamente motivati con provvedimento di Giunta, di non immediata sostituibilità, per i quali l'amministrazione pone in essere le necessarie misure di supervisione e controllo."

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'art. 22 della legge regionale n. 54/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 22 - Trasparenza degli incarichi.

1. Il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui alla presente legge comporta:

- a) che la documentata esperienza professionale sia comprovata dal relativo curriculum di cui è disposta la pubblicazione, assieme al provvedimento di nomina, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

- b) per gli incaricati esterni, il divieto di partecipare, durante il periodo dell'incarico, a concorsi per l'accesso ai ruoli regionali;
- c) per i dipendenti regionali, nel caso di attribuzione di incarichi diversi da quello di Dirigente di Settore, il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.
2. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia degli incarichi dirigenziali che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta, acquisisce le disponibilità dei soggetti interessati e le valuta.”.

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'art. 24 della legge regionale n. 54/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 24 - Assenza, temporaneo impedimento, dimissioni.

1. Ove il Segretario generale della programmazione sia assente o temporaneamente impedito ad esercitare l'incarico, le relative funzioni sono svolte da un Direttore di Area nominato dalla Giunta regionale su proposta del Segretario generale della programmazione.
2. Ove un Direttore di Area sia assente o temporaneamente impedito ad esercitare l'incarico, le relative funzioni sono svolte dal Vicedirettore di Area, ove nominato, o, in mancanza di nomina, da un Direttore di Direzione afferente all'Area incaricato dal Segretario generale della programmazione su proposta del Direttore di Area.
3. Ove un Direttore di Direzione sia assente o temporaneamente impedito ad esercitare l'incarico, le relative funzioni sono svolte da un Direttore di Unità Organizzativa incaricato dal Direttore di Area, su proposta del Direttore di Direzione.
4. Un Dirigente nominato dalla Giunta regionale sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Segretario della Giunta regionale, su proposta del medesimo.
5. Un Dirigente indicato dal Presidente della Giunta regionale sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Direttore della Presidenza, su proposta del medesimo.
6. Le dimissioni del Segretario generale della programmazione, del Segretario della Giunta regionale, del Direttore della Presidenza, dei Direttori di Area, dei Direttori di Direzione e dei Direttori di Unità Organizzativa e dei Responsabili di Struttura temporanea o di Struttura di progetto, sono presentate al Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre mesi.
7. Il Presidente della Giunta regionale può esonerare dall'obbligo del preavviso.”.

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'art. 25 della legge regionale n. 54/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 25 - Verifica e valutazione dell'attività di gestione.

1. Fatta salva la responsabilità disciplinare secondo la normativa vigente ed il contratto collettivo, i Direttori ed i Dirigenti sono responsabili, nell'esercizio delle proprie funzioni, del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale, della gestione delle risorse affidate, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti. All'inizio di ogni anno i Direttori di Direzione e di Unità Organizzativa, trasmettono al Direttore di Area cui afferiscono e questi, per il tramite del Segretario generale della programmazione, alla Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, nonché il programma operativo per l'anno in corso. [Ove non sia previsto il coordinamento di Area, la relazione è trasmessa per il tramite del Segretario generale della programmazione.]
2. Le prestazioni dei Direttori e dei Dirigenti sono soggette a valutazione annuale ai sensi della vigente normativa, anche ai fini dell'applicazione dei principi contenuti nell'articolo 27 commi 1, 2 lettere c) e d), 5, 6 e 7, e conseguente attribuzione della retribuzione di risultato.
3. La Giunta regionale su proposta del Presidente o del Segretario generale della programmazione può disporre in ogni tempo la valutazione del Direttore o del Dirigente avvalendosi dell'organismo indipendente di valutazione.
4. L'eventuale valutazione negativa è contestata, per conto della Giunta regionale, dal Segretario generale della programmazione; con il medesimo atto è assegnato un termine per controdedurre, per iscritto, non inferiore a dieci giorni.
5. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato dalla Giunta regionale attraverso le risultanze del sistema di valutazione ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al Direttore o al Dirigente comportano, previa contestazione, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, la Giunta regionale può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il Direttore o il Dirigente a disposizione ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
6. Al di fuori dei casi di cui al comma 5, al Direttore o al Dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti di cui all'articolo 26, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
7. L'attività svolta dal Segretario generale della programmazione, dal Segretario della Giunta regionale, dal Direttore della Presidenza e dai responsabili delle Segreterie dei componenti della Giunta è sottoposta a valutazione annuale da parte della Giunta regionale.”.

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'art. 28 della legge regionale n. 54/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 28 - Organismo indipendente di valutazione.

1. È istituito l'*Organismo indipendente di valutazione unico per la verifica dei risultati della gestione amministrativa per il personale della Giunta regionale, degli enti strumentali, delle agenzie e aziende della Regione.*

2. L'Organismo indipendente di valutazione per il personale della Giunta regionale è composto da tre soggetti esterni all'amministrazione, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale *d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, qualora il Consiglio regionale e la Giunta regionale intendano avvalersi del medesimo organismo per la valutazione del proprio personale*, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione con particolare riferimento al settore pubblico, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009.

3. La Giunta regionale con proprio provvedimento può stipulare convenzioni apposite e determina i compiti e le funzioni dell'Organismo.

4. L'Organismo indipendente di valutazione propone i criteri del processo di valutazione approvati con provvedimento della Giunta regionale ed assicura la correttezza metodologica di tale processo.

5. L'Organismo resta in carica per un massimo di tre anni; l'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.

5 bis. Le organizzazioni sindacali rappresentative e le RSU vengono periodicamente convocate dall'organismo di cui al comma 1 in presenza dell'amministrazione regionale e del Comitato unico di garanzia, per verificare l'andamento della valutazione e i risultati della verifica sul benessere organizzativo.”.

4. Struttura di riferimento

Sezione risorse umane